

Quesito n. 32)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

in relazione alla procedura in oggetto, siamo a richiedere quanto segue:

- *A pag. 9 del “capitolato speciale parte 1” – sono indicate alcune categorie e più precisamente OS4, OS8, OS18B e OS11, per le quali le imprese che non ne siano in possesso devono costituire un ATI oppure indicare la volontà di subappaltarle ad imprese in possesso della specifica qualificazione.*

Si chiede conferma di quanto riportato nel capitolato.

- *Si chiede inoltre se le imprese indicate nella terna dei subappaltatori per le categorie previste nel bando, OG1 e OG11, debbano essere obbligatoriamente in possesso di attestazione SOA.*

.....”

RISPOSTA

Ai fini della qualificazione delle imprese, si tenga conto di quanto indicato nel disciplinare di gara all'art 9.3. I concorrenti dovranno essere in possesso delle seguenti Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità con indicazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui all'art. 63 del DPR 207/2010 per classifica pari o superiore alla III:

- SOA OG 1 Classifica V;
- SOA OG11 Classifica III bis.

È obbligatoria la qualificazione nella categoria prevalente OG1 per la classifica V.

Si precisa che le lavorazioni di cui alla categoria OG11, ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10.11.2016, rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.

Per tale categoria il subappalto è consentito, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel limite massimo del 30% della singola categoria di lavori e il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Il valore del subappalto per la categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m. i. Per le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG11 a qualificazione obbligatoria, di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, si precisa che non può essere eseguita direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OG11 può partecipare in RTI verticale con impresa qualificata nella suddetta categoria. Si precisa, inoltre, che fermo restando il limite di subappaltabilità delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG11 nella misura massima del 30%, i concorrenti singoli o riuniti in raggruppamento, ai sensi dell'art. 92, comma 7, del DPR 207/2010, che non possiedano la qualificazione nella categoria scorporabile OG11 per l'intero importo, devono comunque possedere i requisiti di qualificazione nella suddetta categoria nella misura minima del 70% e possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente. In tal caso devono indicare nell'offerta di voler subappaltare nel limite massimo del 30% le lavorazioni della categoria OG11 a soggetti in possesso di idonei requisiti.

Modena 23/03/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Luca Biancucci

